

STATUTO ASSOCIAZIONE CORTI A PONTE

come modificato dall'assemblea straordinaria in data 13 Gennaio 2014

Art. 1 - Denominazione

1.1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata *Corti a Ponte*. *Corti a Ponte* è una libera associazione culturale, non religiosa, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto.

1.2. L'Associazione ha sede a Ponte San Nicolò, in via Trieste, 15. Con delibera del Comitato Direttivo, la sede può essere modificata senza modifica statutaria. La modifica sarà comunicata agli organi competenti.

1.3. L'Associazione nasce come evoluzione del *Comitato Civico Corti a Ponte*, originariamente costituito per coadiuvare i Servizi Sociali del Comune di Ponte San Nicolò. Per questa ragione il territorio di riferimento è, anche se non in maniera esclusiva, il Comune di Ponte San Nicolò.

Art. 2 – Finalità

2.1. L'Associazione *Corti a Ponte* ha lo scopo generale di fornire al territorio eventi di cultura cinematografica, con particolare attenzione alla forma del cortometraggio.

2.2. In particolare persegue i seguenti scopi culturali, di promozione e solidarietà sociale:

- *Promuovere l'arte e la cultura cinematografica e audiovisiva*
Organizzare vetrine cinematografiche, con particolare attenzione al cinema breve indipendente; creare occasioni di incontro artistico tra cinema e musica; approfondire il legame audio/visivo, creare occasioni di incontro, scambio e confronto tra artisti; curare informazione, approfondimento, promozione, studio e ricerca nell'ambito della multimedialità, dei nuovi media, degli audiovisivi, della produzione video, audio, musicale e dell'editoria.
- *Formare il pubblico cinematografico*
Stimolare l'espressione artistica di amatori e principianti; accogliere l'espressione artistica locale, anche amatoriale, e stimolare alla crescita artistica attraverso la fruizione di video ed altre arti di qualità; creare occasioni di formazione al linguaggio cinematografico ed audiovisivo; creare occasioni di fruizione e scambio di arte, audio, video, musica, editoria di qualità.
- *Prevenire il disagio attraverso la promozione sociale*
Creare e gestire eventi socialmente rilevanti per le diverse fasce sociali del territorio, per tutte le età e le diverse abilità; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
- *Promuovere l'integrazione dei soggetti svantaggiati*
Valorizzare le esperienze locali di "terapie creative" che utilizzano la produzione cinematografica come un processo creativo a fini terapeutici, sia in ambito psicologico che sociale; favorire la partecipazione del pubblico svantaggiato anche attraverso proiezioni dedicate o attività in luoghi accessibili (quali ad esempio scuole, ospedali, carceri, ...); facilitare la partecipazione del pubblico disabile agli eventi cinematografici dell'Associazione.
- *Educare alla legalità*
Creare stimoli di riflessione pubblica sul bene comune in particolare nell'ambito del software e del diritto d'autore; promuovere il rispetto consapevole del diritto d'autore sia copyright che copyleft.

- *Valorizzare il territorio ed inserirlo in un contesto più ampio*
Rivalutare il territorio mettendone in risalto gli aspetti dimenticati; valorizzare le esperienze già presenti nel territorio, quali associazioni, luoghi, proposte formative; istituire un dialogo territoriale che valorizzi l'identità ed il senso di appartenenza a livello metropolitano, provinciale, regionale, nazionale, europeo, mondiale.

Art. 3 - Attività

3.1. L'Associazione *Corti a Ponte* organizza come attività primaria il festival di cortometraggi *Corti a Ponte*.

3.2. Persegue i propri scopi anche attraverso altre attività quali ad esempio:

- *Attività culturali*
Organizzazione e promozione di eventi, festival, rassegne di film, concorsi, premiazioni, concerti, mostre, spettacoli in genere;
Organizzazione e promozione di gruppi di lavoro, dibattiti, tavole rotonde, giornate di studio, seminari, conferenze, convegni, congressi;
Gestione e organizzazione di spazi culturali in proprio o per conto di Enti pubblici o privati e altre Associazioni.
- *Attività di formazione*
Organizzazione di corsi di produzione audio-video-cinematografica, musica o altre arti connesse o propedeutiche rivolti a bambini, ragazzi o adulti, in autonomia o in collaborazione con Scuole, Enti pubblici e privati.
- *Attività di produzione*
Ideazione, promozione, realizzazione ed editoria di pubblicazioni, audiovisivi, prodotti digitali, multimediali, cinematografici, eventi multimediali, eventi teatrali, mostre, esposizioni e quanto simile;
Creazione di un archivio di prodotti cinematografici, culturali e didattici frutto dell'attività stessa.
- *Attività editoriali*
Pubblicazione di libri o altri prodotti editoriali quali ad esempio bollettini, atti di convegni o seminari, cataloghi, pubblicazione di studi e ricerche compiute.

3.3. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Soci

4.1. L'associazione *Corti a Ponte* è aperta alle persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali ed accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Eventuali categorie di soci saranno stabilite da un regolamento interno. In ogni caso non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

4.2. La quota associativa è annualmente stabilita dall'Assemblea, ha validità per l'intero anno sociale ed è non trasmissibile. L'anno sociale ha inizio 1 Luglio e termina il 30 Giugno di ogni anno.

4.3 L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, anche attraverso mezzi elettronici. Contro il rifiuto di ammissione, che deve essere opportunamente motivato, è ammesso appello, entro 30 giorni, all'Assemblea.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5.2 Tutti i soci sono tenuti a versare nei termini la quota sociale e rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
I soci sanzionati possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni all'Assemblea.

5.3 Tutti i soci maggiorenni che hanno pagato la quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Tutti i soci hanno diritto di candidarsi alle cariche sociali e di essere informati sulle attività dell'Associazione.

Art. 6 - Organi sociali

6.1 Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ed il Presidente. Eventuali organi sindacali possono essere stabiliti con regolamento.

6.2 Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 7 - Assemblea

7.1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di parola e, se maggiorenne, ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci con avviso scritto (anche via posta elettronica) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. E' inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

7.2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

7.3. L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio direttivo, approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva l'eventuale regolamento interno, fissa la quota annuale e determina le linee generali dell'attività annuale.

7.4. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto in proprio o in delega e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

7.5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

7.6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 8 - Consiglio direttivo

8.1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione *Corti a Ponte*. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli riservati all'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno finanziario;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- ogni altro compito di gestione che non sia stato espressamente riservato per statuto o delibera all'Assemblea dei soci.

8.2. Il Consiglio direttivo è composto da 3, 5 o 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il numero massimo dei mandati dei componenti il Consiglio direttivo è di tre consecutivi. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con il 50% più uno dei soci.

8.3. Il Consiglio direttivo si riunisce non meno di 2 volte all'anno ed è convocato dal presidente o da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Quando il Consiglio direttivo è composto da soli 3 membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

In ogni caso il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 9 - Presidente

Il presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei suoi membri, dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Risorse economiche

10.1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi volontari degli associati;
- donazioni e lasciti;
- contributi di enti o di istituzioni pubbliche e private;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

10.2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai soci, oltre che ai terzi, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 - Rendiconto economico-finanziario

11.1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

11.2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Esso deve essere messo a disposizione dei soci entro i 15 giorni precedenti la seduta.

Art. 12 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.